

Allegato "C" all'atto rep. n. 82344/42446

S T A T U T O

PREMESSA

L'iniziativa del Parroco Don Giuseppe Raffin portò a Prata di Pordenone alla fine del 1941 una piccola congregazione di Suore di Carità della Beata Capitanio meglio conosciute come Suore di Maria Bambina.

Grazie alla presenza delle Suore ed al grande spirito di iniziativa di Don Raffin si riuscì a dare inizio all'asilo infantile, che aprì i battenti il 1° marzo 1942 con la presenza di una ottantina di bimbi che, secondo le memorie di Don Raffin, a giugno del 1943 salirono a 180.

L'asilo parrocchiale fu gestito dalla Comunità religiosa delle Suore di Maria Bambina fino al 1978, anno in cui l'Amministrazione Comunale di Prata, visto il bisogno di nuovi locali, si fece carico di edificare la nuova struttura della Scuola su un terreno ceduto, a tale scopo, dalla Parrocchia adiacente alla Chiesa ed alla Canonica.

La nuova Scuola fu inaugurata il 28 maggio 1978; l'Amministrazione Comunale discusse sulle scelte politiche di gestione della nuova scuola materna e fu deciso che la stessa dovesse essere gestita direttamente dai genitori dei bambini che la frequentavano, costituiti in Associazione, attraverso una Convenzione sulla gestione stipulata con il Comune proprietario della struttura.

Fu costituita così l'attuale Associazione denominata "Scuola Materna San Giuseppe", associazione gestita da un Consiglio Direttivo composto in maggioranza dai genitori dei bambini frequentanti ed eletti democraticamente dall'Assemblea dei Genitori ogni 3 anni. La nuova Scuola entrò regolarmente in funzione il 01 settembre 1978 per l'A.S. 1978-79.

Fu anche stipulata una Convenzione con la casa madre delle Suore di Maria Bambina nel segno della continuità; le Suore saranno presenti a Prata fino al 2011.

La Scuola ha avuto il riconoscimento di Scuola Paritaria, ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. 488/1055 del 28 febbraio 2001 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

COSTITUZIONE

Art. 1 – È costituita con sede nel Comune di Prata di Pordenone (PN) l'Associazione denominata "**SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE E.T.S.**", di seguito chiamata semplicemente Associazione. L'Associazione è un ente non commerciale senza fini di lucro.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni od enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali con decisione del Consiglio di Amministrazione che deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci, in conformità e nei limiti imposti dal D. Lgs. N. 117/17 e s.m.i..

FINALITA', SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Art. 2 - L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione, nel rispetto del primario diritto-dovere dei genitori di educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti, senza discriminazioni razziali, sociali economiche e religiose, nella concezione cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare in spirito di collaborazione.

Nella scuola dell'infanzia è vietata ogni discriminazione di trattamento fra i bambini. Essa costituisce l'occasione per il concreto esercizio di diritti, personali e comunitari, di iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa, riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica italiana. Essa inoltre concorre, unitamente alle altre scuole dell'infanzia, alla realizzazione dell'obiettivo di uguaglianza sociale che si concretizza nella generalizzazione del servizio prescolare.

L'Associazione ha durata illimitata; essa si ispira ai principi cattolici e si conforma, nella sua organizzazione, ai valori democratici. In particolare, essa persegue le seguenti finalità:

- di intervento sociale, attraverso la gestione di una scuola dell'infanzia, nel settore dell'educazione ed istruzione dei bambini di ambo i sessi nell'età che precede l'inserimento nella scuola primaria, bambini dal compimento dei 2 anni e fino ai 6 anni e in particolari casi anche oltre tale limite, residenti nel comune di Prata di Pordenone. L'ammissione di bambini non residenti nel comune di Prata di Pordenone ed i criteri di inserimento degli stessi sono normati da apposito regolamento. L'Associazione si propone di raggiungere le finalità del progetto educativo dando ampio spazio a tutti i campi di esperienza relativi ai nuovi orientamenti, soprattutto attraverso l'insegnamento qualificato e sempre aggiornato alle più recenti normative di legge;

- di erogazione di servizi educativi, didattici e formativi a favore di bambini e ragazzi in età scolare ad integrazione delle prestazioni erogate dalle scuole dell'obbligo;

- di formazione ed aggiornamento per i docenti della scuola ma aperto anche a tutti coloro che fossero interessati ad approfondire le tematiche formative proposte;

- di formazione per genitori;

- di inserimento di bambini con disabilità compatibilmente con le strutture dell'Associazione stessa; nel caso specifico il Consiglio di Amministrazione delibera in merito caso per caso;

- di collaborazione, anche in regime di convenzione, con altre istituzioni, fondazioni ed enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;

- di gestione diretta o in convezione con enti pubblici o privati, anche mediante partecipazione a procedure di evidenza pubblica, di servizi educativi per la prima infanzia (nido d'infanzia, micronido, sezione primavera, scuola materna, spazio gioco, centro

bambini e famiglie), nonché servizi ricreativi, aggregativi e formativi rivolti ai minori ed alle famiglie, anche in forma di punti verdi estivi o altri progetti territoriali.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra menzionate, la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

PATRIMONIO, RISORSE FINANZIARIE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 3 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili di proprietà dell'Associazione, inventariati e non, acquisiti fino ad oggi;
- da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae i suoi mezzi finanziari da:

- rendite derivanti dal patrimonio;
- quote annue per i contributi alle spese versati dai soci i cui figli partecipano alle attività dell'Associazione; - quote associative annuali;
- contributi statali, di enti locali diversi, di singoli cittadini e di persone giuridiche pubbliche o private;
- oblazioni;
- ricavato di manifestazioni ed iniziative pubbliche o partecipazioni ad esse; - ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

L'Associazione può ricevere inoltre lasciti, eredità e donazioni di qualsiasi natura che vanno ad incrementare il patrimonio della stessa.

Art. 4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Ad ogni effetto l'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Entro sei mesi dopo la fine di ogni esercizio l'Assemblea dei Soci approva il bilancio economico e finanziario consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

All'inizio di ogni esercizio o comunque entro i primi sei mesi dal suo inizio l'Assemblea dei Soci approva il bilancio economico e finanziario preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

I due bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione devono essere liberamente

consultabili da ciascun socio nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei soci convocata per deliberare sulla loro approvazione.

In ogni caso ciascun socio ha diritto di prendere visione in ogni tempo dei libri sociali presso la sede dell'Associazione o comunque nel luogo in cui vengono custoditi.

SOCI

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato. Di diritto è socio ordinario dell'Associazione il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore del minore frequentante la scuola gestita dall'Associazione, la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo e che sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con la quota per i contributi alle spese per la partecipazione alle attività dell'Associazione, determinate dal Consiglio e ratificate dalla prima assemblea utile. La qualifica di socio può essere mantenuta anche successivamente all'abbandono da parte del bambino della scuola per limiti di età.

Oltre ai suddetti soggetti, possono divenire soci ordinari tutti coloro che dimostrino un concreto, sereno, costruttivo e continuativo interesse verso le finalità tipiche dell'Associazione, la cui domanda di ammissione a socio venga accettata dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese, a termini di esso, dagli organi dell'Associazione ed il rispetto della civile convivenza.

Art. 7 - La qualifica di socio ordinario può perdersi per decesso, dimissioni, morosità o esclusione. Queste ultime vengono dichiarate, con provvedimento motivato, dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale.

La quota associativa non è trasmissibile né rimborsabile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri; il numero dei componenti è stabilito dall'assemblea convocata per il rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo anno successivo all'elezione. E' tuttavia fatta salva la facoltà per l'assemblea, in caso di necessità, di prorogare di un ulteriore anno il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, quale membro uditore, senza diritto di voto, il Parroco protempore della Parrocchia di "Santa Lucia Vergine e Martire" di Prata di Pordenone, il quale potrà dare parere consultivo sulle questioni poste all'ordine del giorno. Essendo la struttura della Scuola di proprietà del Comune di Prata di Pordenone, il quale, in quanto proprietario, partecipa alle spese di mantenimento, ampliamento e rinnovamento della struttura, sono membri di diritto due soggetti delegati del Sindaco del Comune di Prata di Pordenone, uno rappresentante l'espressione della maggioranza ed uno della minoranza.

I rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari.

In qualsiasi caso la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione è composta dai rappresentanti eletti tra i soci.

In caso di dimissioni, decesso o esclusione di un consigliere subentra, nel rispetto della maggioranza di cui al precedente comma, il primo dei non eletti in graduatoria elettorale che rimane in carica fino alla prima assemblea dei soci convocata, la quale provvederà alla sua sostituzione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, non potranno essere in conflitto di in-

teressi con il personale dipendente della Scuola, in quanto parenti diretti o collaterali.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione, eletti fra i soci ordinari, vige la decadenza dopo 3 assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio; per i membri delegati dal Sindaco del Comune di Prata di Pordenone, dopo 3 assenze ingiustificate, il Consiglio potrà richiederne la sostituzione al Sindaco stesso.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno, fra i soli membri eletti dai soci ordinari, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario verbalizzante. Potrà altresì nominare, anche al di fuori del Consiglio eletto, un Tesoriere, sia tra i soci ordinari che al di fuori degli stessi; nel caso in cui il Tesoriere fosse scelto al di fuori dei membri eletti, lo stesso avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola ma non di voto.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta alcuna indennità di carica o gettone di presenza, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che di volta in volta ne indicherà i membri che ne avranno diritto ed il relativo valore, nei limiti imposti dal D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i..

Ai membri del Consiglio di Amministrazione per la partecipazione a riunioni, convegni e quant'altro sia di interesse per l'Associazione, spetta la sola rifusione delle spese effettivamente sostenute per viaggi e trasferte che devono essere debitamente documentate ed autorizzate.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione del bilancio consuntivo, alla predisposizione del bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale e al contributo per le spese di partecipazione alle attività.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario o suo sostituto apposito verbale, sottoscritto da chi lo ha presieduto e dal Segretario, raccolto in apposito fascicolo e custodito in originale presso l'Associazione. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di teleconferenza o videoconferenza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se questo lo ritiene utile a maggioranza, potrà intervenire senza diritto di voto, per le specifiche argomentazioni, chiunque invitato possa dare un fattivo contributo tecnico al dibattito interno dell'organo amministrativo.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza limitazioni, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di tutto il personale operante all'interno della struttura, determinandone la retribuzione e può approvare uno o più Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati come per i dipendenti ed i collaboratori.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rispettare i deliberati dell'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 12 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati

dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Art. 13 - Al Presidente, ed in sua assenza al Vicepresidente, ad inizio mandato potranno essere conferiti i poteri per le piccole spese di ordinaria amministrazione, in forma autonoma, secondo i limiti definiti dal Consiglio medesimo; in ogni momento il Consiglio potrà revocare tale mandato. Delle spese sostenute in virtù di tale mandato il Presidente riferirà al Consiglio nella prima riunione utile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 – L'Assemblea dei Soci è sovrana nelle sue deliberazioni ed è organo fondamentale della vita associativa per i compiti di indirizzo, di interpretazione delle norme statutarie e di designazione dei membri degli altri organi sociali che le vengono affidati dallo statuto.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno per approvare i bilanci economico e finanziario consuntivo e preventivo ed eventualmente più volte, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno o necessario, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio od anche tramite mezzi informatici e mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea, come anche il Consiglio, per ragioni di spazio od impedimenti legati alla struttura scolastica, può essere convocata anche fuori della sede sociale ma entro il territorio comunale.

Art. 15 - L'Assemblea delibera sul bilancio economico e finanziario consuntivo e sul bilancio economico e finanziario preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti, sulle modifiche dello statuto, su quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato dallo statuto e dalla legge, con particolare riferimento alle competenze inderogabili di cui all'art. 25 del D. Lgs. N. 117/2017 e s.m.i.. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con la quota annuale per i contributi alle spese versata per i figli che partecipano alle attività dell'Associazione. Ogni socio può liberamente essere eletto negli organi amministrativi dell'Associazione. A ciascun socio spetta un solo voto che viene espresso secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

A ciascun socio possono essere attribuite al massimo tre deleghe.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessari, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di teleconferenza o videoconferenza.

Art. 18 - Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese

con la presenza della maggioranza degli associati ed a maggioranza dei voti dei soci presenti. In seconda convocazione, che potrà aver luogo un'ora dopo della prima, la deliberazione è presa, qualunque sia il numero degli intervenuti, a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto la revoca degli amministratori e la modifica dello statuto, che devono essere prese con la maggioranza di due terzi dei soci presenti. La delibera avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere assunta con le modalità di cui al successivo articolo 21.

ORGANO DI CONTROLLO, REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile, e dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibile. L'incarico è incompatibile con la carica di consigliere.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nel caso di superamento di due dei limiti previsti nell'art. 31 del C.T.S., l'Organo di Controllo può, inoltre, esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti: in questo caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

SCIOGLIMENTO

Art. 21 - Oltre che per le cause di scioglimento previste dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili, lo scioglimento dell'associazione, con conseguente estinzione e devoluzione del patrimonio residuo, può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Con la medesima delibera l'assemblea straordinaria nominerà altresì uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Ai sensi dell'art. 45, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017, in caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e fatta salva eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

Art. 22 - Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, e, per quanto da esse non disciplinato ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in

materia di associazioni.

F.to Laura Moretto

F.to Gaspare Gerardi